

Modena, li 08/06/2010



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena
p.za Cittadella 8, Modena - tel.059/222410-224955 - fax 059/224946
sito: www.dplmodena.it e-mail: dpl-modena@lavoro.gov.it

Al sig. A tutto il personale
Al Nucleo Carabinieri
e p.c. Al Direttore della DRL dell'Emilia Romagna

e p.c.

Prot. n. 7692/2010

Allegati n. _____

Risposta al f. N. _____ del _____

Oggetto: D.L. 31 maggio 2010, n. 78: primi chiarimenti sulla manovra 2011 – 2012

E' stato pubblicato sul S.O. n. 114 alla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010 (ed è rinvenibile sul nostro sito, pur se ne vieta vivamente la stampa, attesa la ponderosità, che inciderebbe pesantemente sulle scarse risorse di carta del nostro Ufficio) il D.L. n. 78/2010 con il quale l'Esecutivo ha "messo in moto" la manovra correttiva per gli anni 2011 e 2012, pari a circa 24,9 miliardi di euro.

Le disposizioni contenute nel Decreto Legge toccano, in parte, la materia di specifica competenza delle Direzioni provinciali del Lavoro (e di questo ne farò ampiamente menzione): tuttavia, sia pure in maniera sintetica, ritengo necessario soffermare l'attenzione su alcune novità destinate ad incidere profondamente su istituti consolidati e che riguardano, da vicino, tutto il settore pubblico. Mi riferisco al blocco della contrattazione collettiva, al nuovo modo di computare, a partire dal 1° gennaio 2011, l'indennità di buonuscita, alle nuove "finestre" per il pensionamento, allo "scaglionamento" della stessa se supera i 90.000 euro lordi, alla riduzione generalizzata delle spese negli Uffici pubblici.

Queste prime riflessioni, oltre modo sintetiche, saranno, sicuramente, supportate da chiarimenti sia della nostra Amministrazione (ai vari livelli organizzativi) e dei Ministeri dell'Economia e della Funzione Pubblica che sarà mia cura farvi conoscere non appena saranno emanati.

Ovviamente, queste prime delucidazioni sono necessarie anche per rispondere, oltre che alle nostre esigenze di conoscenza, anche alle domande degli utenti sia attraverso l'Ufficio dell'Ispettore di Turno, che sul sito web che, infine, nel servizio Politiche del Lavoro. Le norme che sono commentate fanno riferimento al testo contenuto nel D.L. n. 78/2010 e, naturalmente, pur essendo in vigore, debbono superare l'esame parlamentare, cosa che, potrebbe "esporle" a cambiamenti, anche notevoli.

ART. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

I vari commi che compongono questo articolo sono finalizzati alla riduzione drastica di una serie di spese e di "esborsi" da parte della P. A.

Di qui la gratuità della partecipazione a comitati e collegi (partecipazione "onorifica"), fatto salvo il rimborso delle spese: in ogni caso i gettoni non possono superare i 30 euro al giorno. Fanno eccezioni soltanto alcune commissioni. E' onorifica anche la partecipazione ad organi di amministrazione delle società pubbliche o private finanziate da fondi pubblici, con possibile danno erariale a carico dei trasgressori o azzeramento del contributo pubblico. Gli incarichi svolti nei collegi di società od Enti partecipati sono gratuiti ed i gettoni vanno nel fondo per il trattamento accessorio.

Di qui la riduzione dell'80% delle spese per consulenze esterne (il riferimento è l'anno 2009), di qui il divieto di sponsorizzazioni, di qui la riduzione del 50% delle spese per missioni con un'unica eccezione (stando al tenore letterale della norma): la spesa per lo svolgimento di compiti ispettivi (comma 12), cosa che non dovrebbe creare problemi per la nostra attività di vigilanza: ciò lo si deduce dal fatto che il quarto periodo del comma 12 recita "il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi".

Detto questo, tuttavia, va interpretato l'ultimo periodo del comma stesso, il quale afferma che dal 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del Decreto Legge, non si applicano al personale contrattualizzato della Pubblica Amministrazione gli articoli 15 della legge 836/1973 e 8 della legge n. 417/1978. Queste disposizioni riguardano, tra l'altro, i rimborsi per l'uso del mezzo proprio: da ciò discende, a mio

avviso, che non possono essere più autorizzati, pena la responsabilità erariale del dirigente, le missioni “con il proprio automezzo” non svolte per attività di vigilanza (nei nostri uffici, ad esempio, per formazione, per presenza nei tribunali per l’ufficio legale, per la reggenza “*ad interim*” di altro ufficio dirigenziale, ecc.). Per quest’ultima ipotesi, si richiama la nota del 7 giugno 2010 della nostra Direzione Generale delle Risorse Umane e Affari Generali.

Per completezza di informazione, ricordo che la norma trova applicazione soltanto nei confronti del personale contrattualizzato: ciò significa che la missione con il mezzo proprio, alle condizioni previste dalla normativa, è possibile per tutti coloro che nella Pubblica Amministrazione vedono il proprio rapporto regolato dalla legge e non dal contratto (magistrati ordinari, contabili ed amministrativi, impiegati della carriera prefettizia, forze dell’ordine o della polizia, ecc.).

Anche le spese per la formazione del personale sono drasticamente ridotte: almeno del 50% rispetto a quanto speso nel 2009 (comma 13).

ART. 7 Soppressione e incorporazione di Enti ed organismi pubblici

A partire dal 1° giugno 2010 l’IPSEMA e l’ISPESL sono soppresse e le funzioni sono attribuite all’INAIL. Anche l’IPOST è soppresso ed “inglobato” nell’INPS. Il trasferimento delle risorse avverrà entro 60 giorni con decreti “concertati” del Ministro del Lavoro. Gli organici di INAIL e INPS sono aumentati di un numero pari alle unità provenienti dagli Enti soppressi: per il personale dell’ISPESL continua ad applicarsi il CCNL del comparto ricerca e dell’area VII. I dirigenti generali componenti dei collegi sindacali degli Enti soppressi rientrano, rispettivamente, al Ministero del Lavoro ed a quello dell’Economia per essere adibiti ad incarichi di consulenza, studio e ricerca.

Anche l’Istituto di Studi Sociali viene soppresso e le funzioni sono trasferite all’ISFOL.

I gettoni di presenza per i membri facenti parte di comitati di gestione od amministratori di fondi e casse non possono superare i 30 euro e, inoltre, la partecipazione all’attività istituzionale degli organi centrali non dà luogo ad emolumenti.

Particolarmente importante per le Direzioni provinciali del Lavoro è il comma 10 il quale afferma che con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse ex art. 2, comma 1, della legge n. 88/1989, nonché dei comitati previsti dagli articoli 42 (comitati regionali) e 44 (comitati provinciali), il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al 30%. Proprio in questi giorni è, in buona parte degli Uffici territoriali (ivi compresa la DPL di Modena), in corso di ricostituzione il comitato provinciale INPS che consta, compresi i membri di diritto, di venti unità. Atteso che il D.L. n. 78/2010 è entrato immediatamente in vigore e considerato che la normativa sulla “prorogatio” degli organi scaduti non consente una attività che superi di 45 giorni il termine di scadenza sarebbe opportuno chiarire, con un indirizzo uniforme a livello nazionale, alcuni quesiti che possono così sintetizzarsi:

a) la riduzione in misura non inferiore al 30% va intesa in maniera discrezionale (nel senso che ogni Dirigente all’atto della ricostituzione del comitato si regola come crede, tenendo conto della percentuale di riduzione che, in ogni caso, deve assicurare, o, a livello centrale, essendo necessario assicurare una uniformità nella composizione degli organi, si stabilisce un numero di riduzione uguale per tutte le strutture (cosa preferibile)?

b) la riduzione deve essere globale o rapportata alle singole categorie individuate dal Legislatore nell’art. 44 (che, peraltro, si è inserito nell’originario DPR n. 639/1970)? La seconda soluzione appare preferibile.

c) i membri di estrazione pubblica (Dirigente della DPL, Dirigente dei servizi territoriali della Ragioneria, Direttore dell’INPS) rientrano o no nella percentuale di riduzione?. La risposta dovrebbe essere negativa, attesa la propria funzione di controllo.

d) il rappresentante dei Dirigenti di azienda (che rientra tra i lavoratori dipendenti ma che ha avuto, sinora, un posto di “diritto”) rientra nel numero di quelli che possono essere ridotti?

e) la riduzione dei posti all’interno del comitato provinciale ha effetto anche nella riduzione dei posti all’interno delle specifiche commissioni che trattano i ricorsi nei settori artigiano, commercianti ed agricolo previste dall’art. 46? La risposta appare positiva, atteso che le stesse sono costituite all’interno del comitato provinciale.

ART 8 Razionalizzazione e risparmi di spesa delle Amministrazioni Pubbliche

Attuando l'art. 1, comma 9, della legge n. 172/2009 il Ministero del Lavoro e gli Enti previdenziali (comma 5) sottoscrivono convenzioni finalizzate a riconoscere agli immobili strumentali degli stessi un canone di locazione ridotto del 30%: tutto è, in ogni caso, finalizzato alla riorganizzazioni con sedi uniche. In tale logica (comma 6) anche i proventi derivanti dalla cessione di beni immobili possono essere impiegati per l'acquisto di poli logistici integrati. Le operazioni di acquisto e vendita degli immobili da parte degli Enti pubblici e di quelli privati che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, sono subordinati al controllo (comma 15) del Ministro del Lavoro.

Un comma a sé stante, rispetto al contesto dell'articolo è il 12 che concerne il rischio stress da lavoro - correlato previsto dagli articoli 28 e 29 del D.L.vo n. 81/2008: per tutte le pubbliche Amministrazioni l'obbligo è differito al 31 dicembre 2010.

ART 9 Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego

In questo articolo sono contenute le disposizioni che concernono il trattamento del personale pubblico.

Il comma 1 stabilisce che fino al 2013 lo stipendio dei dipendenti e dei dirigenti pubblici non può superare quello corrisposto nell'anno 2010. L'unica eccezione è rappresentata dall'indennità di vacanza contrattuale.

Con il comma 2 si stabilisce che dal 2011 al 2013 lo stipendio compreso tra i 90.000 ed i 150.000 euro lordi è ridotto del 5%, oltre tale soglia del 10%. Negli Uffici di diretta collaborazione dei ministri l'indennità relativa è abbattuta del 10%. I tagli economici non riverberano i propri effetti sulla parte previdenziale. I Dirigenti che assumono un incarico non possono avere una retribuzione superiore a quella del predecessore.

Il comma 3 stabilisce che eventuali incarichi aggiuntivi affidati a Dirigenti generali non possono comportare indennità aggiuntive: tale disposizione è entrata subito in vigore.

I contratti collettivi relativi al biennio 2008 – 2009, pur se già stipulati, non possono comportare aumenti superiori al 3,2% (comma 4).

Con i commi da 5 a 12 l'Esecutivo pone una serie di obblighi legati al numero delle assunzioni, con l'individuazione di alcuni blocchi.

Particolarmente importante è il comma 25 che disciplina la situazione del personale in soprannumero in seguito alla riduzione degli assetti organizzativi: non trova applicazione l'art. 33 del D.L.vo n. 165/2001 che disciplina la procedura di "messa in mobilità" e che, tra l'altro, è un argomento trattato anche all'art. 13 del c.d. "collegato lavoro", rinviato all'esame del Parlamento dal Presidente della Repubblica e che ora è all'esame del Senato, dopo una nuova approvazione da parte della Camera. Le posizioni "sopranumerarie" sono assorbite con le cessazioni e la presenza delle stesse in una certa area rende indisponibili i posti vacanti nell'organico di aree della stessa amministrazione per un analogo valore finanziario. Le Amministrazioni Pubbliche possono stipulare accordi di mobilità (commi 26 e 27) per la ricollocazione dei lavoratori "eccedentari" e fino al riassorbimento delle posizioni in soprannumero è fatto divieto di assumere personale.

Una norma contenuta nel comma 32 riguarda i Dirigenti con incarico in scadenza (generale o non): l'Amministrazione può conferire un altro incarico anche con posizione economica inferiore, pur senza una valutazione negativa del Dirigente. Ovviamente al Dirigente viene conferito un incarico di livello generale o non generale a seconda, rispettivamente, che il Dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.

ART 10 Riduzione della spesa in materia di invalidità

A partire dal 1° giugno 2010 (comma 1) la percentuale di invalidità ex art. 9, comma 1, del D.L.vo n. 509/1988 deve essere pari o superiore all'85% (prima era l'80%). Le prestazioni di invalidità civile, cecità, sordità, handicap, disabilità e quelle

di invalidità riconosciuta a livello previdenziale possono essere rettificata dall'INPS (comma 2). La falsa attestazione sullo stato di malattia o sull'handicap rilasciata da un medico (comma 3) comporta per lo stesso, ferma restando la previsione del codice penale, la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 400 a 1.600 euro, oltre all'eventuale risarcimento per danni patrimoniali valutabili dalla Corte dei Conti. Valgono, altresì, le sanzioni disciplinari previste dall'art. 55 – quinquies del D.L.vo n. 165/2001, come modificato dal D.L.vo n. 150/2009 (c.d. "legge Brunetta").

Aumenta il controllo dell'INPS sulle invalidità, a suo tempo, concesse: 100.000 controlli nel 2010, e 200.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 (comma 4).

ART. 12 Interventi in materia previdenziale

Grosse novità, a partire dal 2011, per chi raggiunge i limiti per il "godimento" della pensione di vecchiaia: le attuali quattro "finestre" diventano "una sola". Per i lavoratori dipendenti la decorrenza è fissata "a dodici mesi" dal raggiungimento dei requisiti. Per gli autonomi e gli iscritti alla gestione separata sono, invece, diciotto mesi. La stessa regola si applica ai lavoratori che hanno "totalizzato" la pensione attraverso versamenti a più gestioni (comma 3): è questo ciò che prevede il nuovo art. 5, comma 3, del D.L.vo n. 42/2006.

Per il personale della scuola, invece, nulla cambia.

Questo nuovo sistema vale anche per coloro che maturano il diritto alla pensione di anzianità a partire dal 1° gennaio 2011.

La posizione "in stand-by" di dodici mesi vale anche per i lavoratori che non hanno il vincolo di un'età minima una volta che sia stato raggiunto il tetto dei quaranta anni di contribuzione.

La normativa generale sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici non si applica (nei limiti delle 10.000 unità) ad alcune categorie di lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011. Essi sono:

a) i lavoratori collocati in mobilità ex articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 sulla base di accordi stipulati prima del 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti

entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ex art. 7, comma 2, della stessa legge. Ricordo, per inciso, che la durata dell'indennità di mobilità è strettamente correlata sia all'età che alla ubicazione geografica, potendo andare da un minimo di 12 mesi ("under 40" al Nord) ad un massimo di 48 mesi ("over 50" nel Mezzogiorno);

b) i lavoratori collocati in mobilità lunga ex art. 7, commi 6 e 7 (fino al pensionamento in presenza di determinati requisiti), della legge n. 223/1991, a seguito di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) i lavoratori che alla data del 1° giugno 2010, sono titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore (ad esempio, quello del credito) ex art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996.

Con il comma 7 cambiano le modalità di corresponsione dell'indennità di buonuscita nel settore pubblico (è il "pendant" del TFR previsto nel settore privato):

a) essa viene corrisposta in un'unica soluzione annuale se l'ammontare complessivo lordo è pari o superiore a 90.000 euro;

b) viene erogata in due importi annuali se l'ammontare lordo è superiore a 90.000 euro ma inferiore ai 150.000. In tal caso il primo importo è di 90.000 ed il secondo è pari al residuo;

c) viene corrisposta in tre rate annuali se l'importo complessivo è uguale o eccede i 150.000 euro lordi. In questo caso i tre importi sono di 90.000, 60.000 e la somma residua;

d) con il comma 8 si richiamano i termini per la corresponsione da parte dell'INPDAP del trattamento di buonuscita e delle rate successive alla prima;

e) le nuove disposizioni sulla rateizzazione della buonuscita non trovano applicazione ai collocamenti a riposo (comma 9) per limiti di età entro il 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate ed accolte prima del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 che è la stessa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). L'accoglimento della domanda di cessazione, comporta l'irrevocabilità della stessa.

Particolarmente importante, soprattutto per i dipendenti pubblici "giovani", è il nuovo calcolo del trattamento di "buonuscita" o di "fine servizio" comunque denominato: il comma 10 stabilisce che, partire dal 1° gennaio 2011, esso viene calcolato secondo le regole stabilite dall'art. 2120 c.c.: il trattamento si calcola

sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi per mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Per retribuzione annua (art. 2120 c.c., comma 2) si contano tutte le retribuzioni percepite nell'anno non aventi natura occasionale ed esclusi i rimborsi spese. Il trattamento, con esclusione della quota maturata nell'anno, è soggetta ad una rivalutazione con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi ISTAT. L'aliquota applicabile è pari al 6,91%.

A mio avviso e ferme restando le delucidazioni che sicuramente perverranno da parte degli organi amministrativi centrali e dalla Funzione Pubblica si possono fissare alcuni principi:

a) la regola del nuovo modo di calcolo si applica a partire dal 1° gennaio 2011: ciò, del resto, è coerente con quanto, a suo tempo, fu stabilito dall'art. 5, comma 1, della legge n. 297/1992, allorquando si trattò di cambiare "regime" nel settore privato;

b) nella base di calcolo vanno inserite tutte le retribuzioni non occasionali, sebbene soggette "a sbalzi economici": quindi, retribuzione, ma anche salario accessorio, legato alla produttività ed alla qualità del lavoro, se si accede alla totale applicazione dell'art. 2120 c.c. (come dovrebbe essere), mentre, di regola, non va compreso l'importo erogato per prestazioni di lavoro straordinario;

c) ai fini del calcolo dell'indennità vale, a mio avviso, il principio di cassa relativamente alle somme incassate, atteso che l'art. 2120 c.c. di "corrisposte": ciò potrebbe portare al calcolo della rivalutazione monetaria che, in via generale, accede alla sorte.

Con il comma 12 viene introdotta, invece, una norma di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662/1996 che, dopo anni di contenzioso, interpreta la materia in senso opposto alla definizione delle Sezioni Unite della Cassazione, avvenuta con la sentenza n. 3240/2010: il lavoratore autonomo può avere una pluralità di posizioni previdenziali. Vale la pena di ricordare come la norma in argomento stabilisca l'obbligo della iscrizione alla gestione commercianti anche per coloro che sono soci di società di capitali e che svolgono la propria attività all'interno dell'azienda. In sostanza c'è la piena equiparazione, da un

punto di vista previdenziale, tra socio di società di capitali e socio di società di persone. Ciò che è stato detto per i commercianti vale anche per gli artigiani e per i coltivatori diretti, con esclusione dei collaboratori per i quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

ART 13 Casellario dell'assistenza

Viene istituito presso l'INPS il c.d. "casellario dell'assistenza" che sarà una sorta di banca – dati con informazioni sui redditi delle persone che hanno diritto a prestazioni assistenziali.

ART 23 Contrasto al fenomeno delle imprese "apri e chiudi"

Con questa disposizione si dispone che la Guardia di Finanza., l'Agenzia delle Entrate e l'INPS nel programmare gli accessi ispettivi, prestino una particolare attenzione a quelle aziende che cessano la loro attività entro l'anno successivo alla data di inizio, in quanto c'è uno specifico rischio di evasione, frode fiscale e contributiva.

ART 28 Incrocio delle banche – dati INPS – Agenzia delle Entrate per il contrasto "della micro evasione diffusa"

L'obiettivo di questa disposizione è, soprattutto, quello di contrastare l'inadempimento dell'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi da lavoro dipendente e assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell'INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute.

ART. 30 Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS

L'articolo, che comprende 15 commi, afferma che dal 2011 la riscossione coattiva delle somme dovute all'Istituto avviene tramite un avviso di addebito che acquista valore di titolo esecutivo. Tale avviso deve contenere alcuni elementi essenziali:

- a) dati identificativi del debitore;
- b) somme dovute.

Trascorsi 90 giorni (l'avvertenza va messa nell'avviso) si procede all'esecuzione forzata attraverso l'agente della riscossione. L'avviso, se possibile, è notificato con la PEC o con lettera raccomandata A/R. L'avviso è consegnato all'agente della riscossione con le modalità fissate dall'INPS che è tenuto a fornire tutte le notizie utili per agevolare il recupero delle somme.

In caso di ricorso amministrativo presentato contro l'atto di accertamento, l'avviso verrà consegnato all'agente dopo la reiezione del ricorso. L'articolo prosegue segnalando le ipotesi di accoglimento parziale e di rideterminazione delle somme in base al principio dell'autotutela. Anche l'espropriazione è oggetto di attenzione: essa va attivata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello nel quale l'accertamento è divenuto definitivo. Nel caso di versamenti contributivi non effettuati alle scadenze di legge l'espropriazione avviene entro 30 giorni dall'avviso di addebito.

ART. 33 Stock option ed emolumenti variabili

Sui "bonus" e sulle "stock option" che eccedono il triplo della retribuzione fissa destinati ai dirigenti ed ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa si applica una addizionale IRPEF del 10%.

ART. 38 Altre disposizioni in materia tributaria

Gli Enti che erogano prestazioni sociali, ivi comprese quelle rese in ambito universitario e che sono correlate al reddito posseduto, sono tenuti a comunicarlo all'INPS (le modalità verranno dettate dall'Istituto) ed al Ministero del Lavoro. L'INPS e l'Agenzia delle stipuleranno una convenzione per incrociare i dati. Se la prestazione non era dovuta l'INPS applicherà una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 5.000 euro, ferma restando la ripetizione dell'indebito.

Il Ministero dell'Economia, l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, l'ENPALS, l'INAIL e gli altri Enti previdenziali ed assistenziali possono regolamentare i propri servizi on – line e di PEC.

Con i commi 7 ed 8 si stabilisce che in sede di conguaglio chi “gode” di una pensione non superiore a 18.000 euro e debba, a proprio carico, più di 100 euro, possa usufruire di una rateizzazione per 11 mesi senza interessi, e possa rateizzare il canone RAI, senza interessi, in 11 mesi.

Le attività commerciali (comma 11) svolte da Enti previdenziali ed assistenziali sono escluse da IRES.

ART. 43 Zone a burocrazia zero

Nel Mezzogiorno possono essere istituite zone “a burocrazia zero” : ciò significa che nuove iniziative economiche possono godere di una serie di semplificazioni amministrative.

ART 44 Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero

A partire dal 2011 il 90% degli emolumenti da reddito di lavoro dipendente od autonomo percepiti da docenti e ricercatori residenti all'estero e che rientrano dopo il 31 maggio 2010 per svolgere stabilmente la propria attività in Italia per almeno cinque anni, acquisendo la residenza fiscale, è escluso dall'IRPEF e non concorre alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive.

ART. 53 Contratto di produttività

Con questa disposizione si riprendono i contenuti della detassazione delle retribuzioni finalizzate alla produttività (norma in vigore fino al 31 dicembre 2010) ed alla decontribuzione a seguito di accordi di secondo livello (legge n. 247/2007).

Nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2011 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di accordi collettivi territoriali od aziendali correlati ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegati sia all'andamento economico che agli utili d'impresa, sono soggetti ad una imposta sostitutiva IRPEF nel limite complessivo dei 6.000 euro lordi per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. Nello stesso periodo (comma 2) tali somme beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti sia dal datore di lavoro che dal lavoratore nei limiti delle risorse stanziare dall'art. 1, comma 68, della legge n. 247/2007.

Il "quantum" dell'abbattimento IRPEF e della decontribuzione sarà stabilito dall'Esecutivo, sentite le parti sociali, entro il prossimo 31 dicembre.

Alcune notazioni si rendono necessarie.

La prima concerne l'Istituto che è, in sostanza, una prosecuzione, di quello stabilito a partire dal 2008 e sul quale le circolari n. 49 e n. 59 a firma congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro hanno avuto modo di dettare

chiarimenti a partire dal 2008: per completezza di informazione va ricordato che fino al 31 dicembre 2008 l'abbattimento dell'IRPEF riguardava anche le prestazioni di lavoro straordinario.

La seconda riguarda i presupposti per l'erogazione: in passato (fatta salva l'ipotesi della "decontribuzione" ex lege n. 247/2007) non era obbligatorio l'accordo collettivo, potendo la somma essere conseguente ad una libera determinazione delle parti.

La terza si riferisce al tetto dei 40.000 euro: oggi per la detassazione al 10% è fissato a 35.000 euro e sulla somma non influiscono i redditi, anche di lavoro autonomo o patrimoniale, percepiti dall'interessato nell'anno precedente.

Nel dichiararmi a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ritenuto necessario, vi confermo che sarà mia cura trasmettervi sollecitamente le delucidazioni che dovessero pervenire dagli organi amministrativi sopra ordinati.

IL DIRETTORE
(DR.EUFRANIO MASSI)